

COPIA  
AUTENTICATA



N° 685/13 SENT.D.I.  
N° [redacted] R.A.C.  
N° 4987/13 Cron.  
N° 584/13 Rep. INF.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA  
Sezione prima promiscua

In persona del giudice unico dott. Virgilio Notari ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 208/2008 del R.G.A.C., vertente

TRA

[redacted] S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Paola (CS), al Corso Roma n. 3, presso lo studio dell'avv. Antonio Cavallo, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura a margine della citazione introduttiva

-attrice-

E

[redacted] S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, alla Via A. De Filippis n. 26, presso lo studio dell'avv. [redacted], dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione.

-convenuto-

CONCLUSIONI

All'udienza del 28/5/2013 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportate in motivazione.

PREMESSO IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto di citazione notificato il 12/2/2008 la [redacted] ha agito in giudizio al fine di ottenere la declaratoria della nullità di talune operazioni compiute dal [redacted] s.p.a. nell'ambito del rapporto di conto corrente n. [redacted] attivato dalla società nel 1999 presso la filiale di Paola dell'istituto di credito. A sostegno della domanda l'attrice ha evidenziato che il [redacted] ha adottato un sistema di capitalizzazione degli interessi passivi su base trimestrale e, nel contempo, ha applicato commissioni di massimo scoperto illegittime e tassi debitori individuati in via unilaterale mediante rinvio agli "usi su piazza". Ha chiesto, pertanto, che il Tribunale ridetermini il saldo del conto escludendo le poste passive indebite e condanni la controparte alla restituzione degli importi riscossi senza titolo, quantificati in complessivi € 97.885,59, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria.

Costituitosi con comparsa del 7/5/2008, il [redacted] s.p.a. ha eccepito l'infondatezza di tutte le deduzioni di parte attrice assumendo la decadenza della [redacted] s.r.l. dal potere di impugnare gli estratti conto; la prescrizione quinquennale delle correlate pretese restitutorie ai sensi dell'art. 2948 cod.civ.; l'inconfigurabilità nel caso di specie di interessi anatocistici in virtù della disciplina del contratto di conto corrente ordinario; la legittimità dell'anatocismo trimestrale sugli interessi passivi; l'applicabilità, in subordine, del criterio di capitalizzazione annuale in luogo di quello trimestrale; l'intervenuto adeguamento del contratto intercorso con l'attrice al sistema di pari periodicità in posto dalla delibera CICR del 9/2/2000; l'irripetibilità di quanto trattenuto a titolo di interessi passivi ai sensi dell'art. 2034 cod.civ.; la validità della commissione di massimo scoperto applicata, attesa l'approvazione della clausola da parte della

correntista; la piena determinatezza, infine, del sistema di computo degli interessi. In forza di tali eccezioni ha concluso per l'integrale rigetto della domanda.

Con sentenza non definitiva n. 680/2012 è stata dichiarata la nullità del sistema di computo degli interessi passivi su base trimestrale applicato dal [redacted] s.p.a..

Preso atto che la consulenza tecnica d'ufficio a firma del dott. [redacted] non consentiva di stabilire il saldo finale del conto corrente alla luce delle statuizioni contenute nella pronuncia, il Tribunale ha rimesso la causa sul ruolo per rideterminare la somma dovuta alla [redacted] tenendo conto delle somme imputate dalla convenuta a commissioni di massimo scoperto, considerate del tutto legittime. A tal fine è stato confermato il perito già nominato.

Esaurita l'istruttoria con l'acquisizione della perizia integrativa, all'udienza del 28/5/2013 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi al contenuto dei rispettivi scritti difensivi e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale ritiene che le richieste formulate dalla [redacted] possano essere accolte nei limiti di seguito specificati.

Prima di entrare nel merito delle questioni sollevate dalle parti circa la fondatezza della domanda occorre chiarire che le preclusioni nascenti dal giudicato impediscono al Tribunale di prendere di nuovo posizione su tutti i profili della vertenza già risolti nella sentenza non definitiva n. 680/2012. In questa sede non vi è più luogo per provvedere, di conseguenza, non solo sulle deduzioni formulate dalla [redacted] a proposito della nullità del sistema di calcolo degli interessi e delle commissioni di massimo scoperto, ma neppure sulle eccezioni di parte convenuta inerenti alla mancata dimostrazione dei fatti costitutivi della domanda, all'intervenuta prescrizione del diritto alla restituzione delle somme trattenute senza titolo ovvero all'individuazione del saldo iniziale del conto corrente dal quale muovere per l'esatta determinazione degli importi dovuti. Secondo le statuizioni della sentenza n. 680/2012, in altri termini, il conto corrente facente capo alla Finsetur deve essere "depurato" di ogni forma di capitalizzazione degli interessi passivi applicando il saggio convenzionale e tenendo conto di tutti gli estratti contabili presenti in atti, relativi al periodo compreso tra il 28/10/1999 e il 23/11/2007.

\*\*\*

Ciò posto, il dott. [redacted] ha accertato che eliminando dal saldo di conto corrente ogni forma di capitalizzazione degli interessi al saggio convenzionale la [redacted] s.r.l. a quella data avrebbe maturato un credito di € 90.985,64. Dalla perizia integrativa del 22/3/2013 emerge, poi, che sottraendo all'importo in questione le somme imputabili a commissioni di massimo scoperto (€ 27.885,60) - per le quali, come detto, non si configura alcuna forma d'indebita - la società avrebbe potuto pretendere la restituzione di € 63.100,04.

\*\*\*

L'inquadramento nella categoria dei debiti di valuta degli obblighi rimasti inadempiti induce il Tribunale a riconoscere alla parte attrice gli interessi sulla somma dovuta senza alcuna forma di rivalutazione monetaria. In asserza di prova circa un uso maggiormente remunerativo del denaro, essi devono essere calcolati sulla base del saggio legale. Si ottiene in tal modo un ulteriore importo di € 8.186,58, che aggiunto al valore del capitale permette di quantificare il credito spettante alla [redacted] s.r.l. in € 71.286,62.

\*\*\*

Secondo soccombenza, il [redacted] s.p.a. è tenuto al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 3.748,00, di cui € 348,00 per esborsi, € 800,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase istruttoria ed € 1.000,00 per la fase decisoria, oltre ad accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge. Resterà definitivamente a carico della convenuta, inoltre, il pagamento di tutti oneri di consulenza tecnica, già quantificati in corso di causa in complessivi € 3.976,61, oltre ad accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge.


P.Q.M.

Il Tribunale di Paola, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. [redacted] del R.G.A.C., così provvede:


- in parziale accoglimento della domanda di parte attrice, condanna [redacted] s.p.a. alla restituzione in favore di [redacted] s.r.l. della somma onnicomprensiva di € 71.286,62 a titolo di restituzione di interessi anatocistici trattenuti senza titolo dall'istituto di credito nell'ambito del rapporto di conto corrente bancario identificato con il n. 16000006;
- condanna [redacted] s.p.a. al pagamento in favore di [redacted] s.r.l. delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3.948,00, di cui € 348,00 per esborsi, € 800,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase istruttoria ed € 1.000,00 per la fase decisoria, oltre ad accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario;
- pone definitivamente a carico di [redacted] s.p.a. il pagamento delle spese di consulenza tecnica, già quantificate in corso di causa nella complessiva somma di € 3.976,61, oltre ad accessori fiscali e previdenziali nella misura di legge.

Paola, 4/10/2013

il giudice  
Virgilio Notari




IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Giuseppina Di Principe



TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA  
SENTENZA PUBBLICATA  
Oggi - 4 OTT. 2013

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Giuseppina Di Principe



Unità copie sito  
Ufficio delle Entrate

\_\_\_\_\_

Reg. a Pagine

\_\_\_\_\_ serie \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Mod. V

\_\_\_\_\_ CAG

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

